

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Modifica del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 2007¹,
decreta:

I

La legge del 22 giugno 1979² sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 8, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 2 e 3

² I piani direttori specificano i territori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie.

³ Le misure da adottare sono volte in particolare a:

- a. limitare il numero di nuove abitazioni secondarie;
- b. promuovere l'industria alberghiera e le abitazioni primarie a prezzi moderati;
- c. migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010

¹ I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente modifica entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, misure adeguate, quali in particolare la determinazione di contingenti annuali o di quote di abitazioni primarie, la delimitazione di zone d'utilizzazione speciali o la riscossione di tasse d'incentivazione.

² Scaduto questo termine non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.

¹ FF 2007 5293
² RS 700

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2010³

Termine di referendum: 7 aprile 2011

³ FF 2010 8009